



Corte di giustizia dell'Unione europea

COMUNICATO STAMPA n. 137/12

Lussemburgo, 6 novembre 2012

Sentenze nella causa C-551/10 P *Éditions Odile Jacob / Commissione* e
nelle cause riunite C-553/10 P *Commissione / Éditions Odile Jacob* e
C-554/10 P *Lagardère / Éditions Odile Jacob*

Stampa e Informazione

La Corte respinge la domanda della Odile Jacob diretta all'annullamento della sentenza del Tribunale che aveva dichiarato compatibile con il mercato comune l'acquisto della Vivendi Universal Publishing da parte della Lagardère

La Corte conferma l'annullamento della decisione di autorizzazione della Wendel Investissement quale acquirente degli attivi retroceduti della Vivendi Universal Publishing

Nel settembre del 2002, la Vivendi Universal («VU») ha ceduto le proprie attività di editoria libraria detenute in Europa tramite la sua controllata Vivendi Universal Publishing («VUP»), principale editore francofono. Il gruppo Lagardère si è candidato per l'acquisto di tali attività. È tuttavia emerso che la VU intendeva realizzare la vendita in tempi brevi, senza attendere la previa autorizzazione delle competenti autorità della concorrenza. La Lagardère ha quindi chiesto alla Natexis Banques Populaires SA («NBP») di sostituirsi ad essa tramite una delle sue controllate creata ai fini dell'acquisizione degli elementi dell'attivo in offerta presso la VUP, della loro detenzione a titolo provvisorio e quindi, una volta ottenuta l'autorizzazione del progetto di acquisizione degli elementi dell'attivo da parte della Lagardère, della loro rivendita a quest'ultima (operazione di conferimento fiduciario).

Il 14 aprile 2003, la Lagardère ha proceduto alla notifica alla Commissione del suo progetto di acquisto degli elementi dell'attivo della VUP.

Con **decisione del 7 gennaio 2004**¹ la Commissione ha autorizzato l'operazione di concentrazione con riserva dell'assunzione da parte della Lagardère di alcuni impegni. La Commissione ha ritenuto che, in assenza di tali impegni, l'operazione di concentrazione avrebbe portato, su numerosi mercati, alla creazione o al rafforzamento di posizioni dominanti da cui sarebbe risultato un ostacolo significativo a una concorrenza effettiva. La Lagardère si è pertanto impegnata a retrocedere una parte considerevole degli elementi dell'attivo della VUP e ha preso contatto con diverse imprese che avrebbero potuto rilevarli. Tra queste ultime figurava la società *Éditions Odile Jacob* («Odile Jacob») che ha manifestato il suo interesse per l'operazione.

In esito al procedimento di selezione dell'acquirente degli attivi retroceduti della VUP, la Lagardère ha scelto l'offerta di un'altra impresa, la *Wendel Investissement*.

Nel febbraio del 2004, in seguito all'approvazione della Commissione, la Lagardère ha nominato lo studio di revisione contabile S. in qualità di mandatario. Il 5 luglio 2004, questo ha presentato alla Commissione un rapporto in cui concludeva che l'acquisto degli elementi dell'attivo da parte della *Wendel Investissement* era compatibile con i criteri fissati dalla Commissione. Di conseguenza, con **decisione del 30 luglio 2004** la Commissione ha approvato l'acquisto degli elementi dell'attivo da parte della *Wendel Investissement* (decisione di autorizzazione)².

¹ Decisione della Commissione, del 7 gennaio 2004, 2004/422/CE che dichiara un'operazione di concentrazione compatibile con il mercato comune e con il funzionamento dell'accordo sullo Spazio economico europeo (Caso COMP/M.2978 — *Lagardère/Natexis/VUP*) (GU L 125, pag. 54).

² Decisione (2004) D/203365 della Commissione, del 30 luglio 2004, relativa all'autorizzazione della *Wendel Investissement* quale acquirente degli attivi ceduti conformemente alla decisione 2004/422/CE della Commissione.

La Odile Jacob ha adito il Tribunale per ottenere l'annullamento della decisione del 7 gennaio 2004 che autorizzava la concentrazione VUP/Lagardère, nonché della decisione del 30 luglio 2004 che autorizzava la Wendel Investissement quale acquirente degli attivi retroceduti.

Con due sentenze pronunciate il 13 settembre 2010, il Tribunale ha respinto il ricorso proposto dalla Odile Jacob contro la decisione del 7 gennaio 2004 e ha deciso di annullare la decisione di autorizzazione del 30 luglio 2004³. Queste due sentenze sono state oggetto di impugnazioni distinte dinanzi alla Corte.

Per quanto riguarda la prima causa (C-551/10 P), la Corte respinge l'impugnazione proposta dalla Odile Jacob. L'editore criticava in particolare il Tribunale per avere commesso un errore di valutazione della nozione di concentrazione e di qualificazione dell'operazione di conferimento fiduciario. **A tale proposito, la Corte conferma che la qualificazione giuridica dell'operazione di conferimento fiduciario non incide sulla legittimità della decisione della Commissione.**

La Corte considera che, anche supponendo che le transazioni effettuate abbiano permesso alla Lagardère di acquisire prima il controllo, unico o congiunto con la NBP, degli elementi dell'attivo in offerta, tale circostanza non avrebbe comportato altra conseguenza se non la constatazione del ritardo con il quale la notifica dell'operazione di concentrazione è stata effettuata.

La Corte precisa che, sebbene tali constatazioni possano eventualmente comportare sanzioni previste dal diritto dell'Unione – in particolare l'imposizione di un'ammenda – esse non possono sfociare nell'annullamento della decisione della Commissione, non avendo alcuna incidenza sulla compatibilità dell'operazione di concentrazione con il mercato comune.

Per quanto concerne le altre cause (C-553/10 P e C-554/10 P), la Corte respinge l'impugnazione proposta dalla Commissione e dalla Lagardère contro la sentenza con cui il Tribunale ha annullato la decisione di autorizzazione della Wendel Investissement. La Corte rammenta anzitutto che il mandatario dev'essere indipendente dalla Lagardère e dalla VUP e non essere esposto a conflitti d'interesse. La Corte rileva che, nella fattispecie, giustamente il Tribunale ha valutato che il mandatario, B., in qualità di presidente dello studio S., aveva esercitato le funzioni di membro del comitato esecutivo dell'entità giuridica incaricata di gestire gli attivi retroceduti e che tale medesimo studio era stato nominato mandatario. Pertanto, per un certo periodo, B. ha esercitato contemporaneamente le funzioni di mandatario indipendente e di membro del comitato esecutivo della VUP. La Corte conclude che il Tribunale non ha commesso errori nel decidere che il mandatario non rispondeva alla condizione di indipendenza richiesta dagli impegni della Lagardère, circostanza sufficiente a giustificare l'annullamento della decisione di autorizzazione.

In particolare, è stato contestato al Tribunale di non avere esaminato se tale assenza di indipendenza abbia influito in concreto sulla decisione della Commissione, ovvero se, in mancanza di tale irregolarità, la decisione avrebbe potuto avere un contenuto diverso. La Corte rileva che la mancanza d'indipendenza è di per sé sufficiente per annullare la decisione della Commissione. Avendo accertato che il mandatario non era indipendente dalle parti, il Tribunale non era obbligato a esaminare se questi avesse agito in concreto con modalità attestanti la sua mancanza di indipendenza.

IMPORTANTE: Avverso le sentenze o ordinanze del Tribunale può essere presentata impugnazione alla Corte di giustizia, limitatamente alle questioni di diritto. In linea di principio, l'impugnazione non ha effetti sospensivi. Se essa è ricevibile e fondata, la Corte annulla la decisione del Tribunale. Nel caso in cui la causa sia matura per essere decisa, la Corte stessa può pronunciarsi definitivamente sulla controversia; in caso contrario, rinvia la causa al Tribunale, vincolato dalla decisione emanata dalla Corte in sede di impugnazione.

Documento non ufficiale ad uso degli organi d'informazione che non impegna la Corte di giustizia.

³ Sentenze del Tribunale del 13 settembre 2010, Éditions Jacob/Commissione ([T-279/04](#) e [T-452/04](#)), v. anche comunicato stampa [n. 84/10](#).

Il [testo integrale](#) della sentenza C-551/10 P e [quello](#) delle sentenze C-553/10 P e C-554/10 P sono pubblicati sul sito CURIA il giorno della pronuncia

Contatto stampa: Estella Cigna Angelidis ☎ (+352) 4303 2582